



**CIRCOLARE N. 43  
2013/2014  
DEL 20 MAGGIO 2014**

**Lega Italiana Calcio Professionistico**

Alle Società  
di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> Divisione  
della Lega Italiana Calcio Professionistico  
LORO SEDI

***Circolare n. 7 – 2014 dell’Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C.***

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 7 – 2014 elaborata dall’Ufficio Studi Tributarî della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente ad oggetto “Versamento del diritto camerale 2014”.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
(Rag. Mario Macalli)

Roma 19 maggio 2014  
prot. n. 11.1216

**UFFICIO STUDI TRIBUTARI  
CIRCOLARE N. 7**

Oggetto: Versamento del diritto camerale 2014 –

Il diritto annuale camerale dovuto alle Camere di Commercio per il 2014 va effettuato, dai soggetti obbligati, entro il prossimo 16 giugno da quelli con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare o entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio dai soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Sono obbligati al versamento tutte le società che risultano iscritte o annotate nel Registro delle imprese nonché le associazioni che hanno l'obbligo di iscriversi, già dal 2011, al Rea – Repertorio Economico amministrativo -.

Il diritto annuale va versato alla Camera di Commercio competente e cioè alla Camera di Commercio nella cui Provincia ha sede la società o associazione nella misura di:

€ **200** per le società con un fatturato da 0 a 100.000 euro nel 2013; per i soggetti con fatturato maggiore gli importi da versare subiscono variazioni a seconda degli scaglioni di fatturato con un massimo di 40.000 euro per un fatturato che supera i 50 milioni di euro;

€ **30** per le associazioni iscritte al REA.

Il versamento può essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria con l'applicazione di una maggiorazione dello 0,40%.

Il versamento va effettuato con Mod. F 24 indicando nella Sez. *“Imu ed altri tributi locali”*, nello spazio “Codice ente” la sigla della Provincia della Camera di Commercio cui va indirizzato il versamento, utilizzando il codice tributo **3850** e riportando l'anno – 2014 – cui si riferisce il versamento.

La sanzione per omesso versamento si applica nella misura del 30% dell'importo dovuto.

E' possibile usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso con sanzione ridotta al 3.75% in caso di ravvedimento breve, e con il pagamento degli interessi nella misura dell'1% annuo. In tal caso, nel Mod. F 24 dovranno essere riportati i seguenti codici tributo: 3850 per il diritto annuale, 3851 per gli interessi e 3852 per la sanzione.